Legge regionale 09 gennaio 2006, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 19

(Funzioni amministrative della Regione)

- 1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
- a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
- **b)** di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
- c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.
- **2.** Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:
- a) sanità;
- b) Corpo forestale regionale;
- c) coordinamento regionale della protezione civile;
- d) libro fondiario;
- e) agricoltura.